



TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali

Rg 3965 /2026

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta l'istanza;

letti gli atti della procedura;

ritenuto che l'istanza non sia passibile di provvedimento, in quanto avente ad oggetto il compimento di attività che l'ordinamento non assoggetta a preventiva autorizzazione giudiziale;

osservato, infatti, che la ricorrente non ha formulato domanda di autorizzazione al trasferimento del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII con esonero da responsabilità solidale del cessionario, dichiarando espressamente di riservarsi la proposizione di tale istanza all'esito della procedura di sollecitazione del mercato ovvero dell'eventuale procedura competitiva che intende promuovere;

rilevato che la domanda oggi proposta è invece volta ad ottenere una preventiva approvazione giudiziale delle modalità attraverso le quali la società intende ricercare potenziali interessati all'acquisto del ramo d'azienda e verificare l'esistenza di offerte concorrenti rispetto a quella già ricevuta;

considerato che il perimetro dei poteri attribuiti al tribunale nel corso della composizione negoziata è definito dall'art. 22 CCII, il quale prevede l'autorizzazione al compimento di determinati atti individuati dal legislatore, tra cui il trasferimento dell'azienda o di suoi rami in deroga all'art. 2560, secondo comma, c.c., previa verifica della funzionalità dell'operazione rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, nonché del rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

rilevato che nessuna disposizione del Codice della crisi attribuisce invece al tribunale un potere di preventiva approvazione delle attività preparatorie o

esplorative che l'imprenditore intenda porre in essere al fine di sondare il mercato o individuare possibili acquirenti;

osservato, inoltre, che la verifica del rispetto del principio di competitività presuppone necessariamente l'esame di un procedimento di selezione dell'acquirente già concretamente svolto e dei relativi esiti, non potendo essere effettuata in astratto sulla base di modalità operative soltanto prospettate;

rilevato, in tale prospettiva, che la giurisprudenza formatasi in materia di autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII ha chiarito come il principio di competitività non imponga necessariamente lo svolgimento di una gara formale, ma richieda comunque un'effettiva apertura al mercato e una verifica concreta dell'assenza di soluzioni migliori;

ritenuto, pertanto, che l'intervento richiesto nella presente fase si risolverebbe nell'espressione di un giudizio consultivo o preventivo circa l'adeguatezza di attività future ed eventuali, estraneo al modello autorizzatorio delineato dall'art. 22 CCII, il quale presuppone invece la sottoposizione al tribunale di un'operazione di trasferimento sufficientemente definita e di un procedimento competitivo già espletato (o da espletarsi, ma) comunque concretamente verificabile;

ritenuto che la società possa pertanto procedere autonomamente alle attività di *market testing* e di sollecitazione del mercato ritenute opportune, nell'ambito del percorso di composizione negoziata e sotto il controllo dell'esperto, restando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), CCII;

ritenuto, in conclusione, che debba essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza; visto l'art. 22 CCII;

PQM

Dichiara non luogo a provvedere, con invito alla ricorrente a proporre la eventuale istanza ex art. 22, comma 1, lett. d) CCII nell'ambito del fascicolo RVG 456/2026 Tribunale di Modena (Giudice dott.ssa Carolina Diquattro). Si comunichi alla ricorrente, che informerà l'Esperto, nonché all'Ausiliario dott. Luca Mandrioli.

Modena, 12/10/2026

Il Giudice delegato

Dott. Carlo Bianconi